



# COMUNE DI PERGOLA

*Medaglia d'oro al Risorgimento*

Provincia di Pesaro e Urbino

Fax: 0721/735523 – Tel.: 0721/7373200-201-202

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2017.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Bilancio che viene oggi presentato riguarda il consolidamento dei dati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 2017 del Comune di Pergola con i Bilanci d'Esercizio 2017 degli altri soggetti appartenenti al Gruppo.

Con delibera di giunta comunale n. 224 del 27/12/2017 sono stati individuati gli Enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato 2017, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Il principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato di cui all'Allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del medesimo Decreto Legislativo, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011 è stato necessario preliminarmente individuare i componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, co. 7, del D.P.C.M. 28/12/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capo gruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21 del più volte citato D.P.C.M., costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

-esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

-ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

-esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole (I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante).

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2).

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante).

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica

affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio con solidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Gli enti e le società ricomprese nel "gruppo amministrazione pubblica" possono, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 dell'allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011, non essere compresi nel bilancio consolidato dei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla

determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

- alla luce di quanto sopra esposto alla lettera a), possono considerarsi preliminarmente irrilevanti i seguenti organismi sulla base delle percentuali di partecipazione detenute dal Comune:

<b>Organismo</b>	<b>partecipazione inferiore all'1% del capitale</b>
ASET S.P.A.	0,080%
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	0,470%
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP	0,120%

**Considerato** quindi opportuno giungere a ricomprendere, motivatamente, nell'area di consolidamento dell'Amministrazione Comunale le seguenti entità, tenuto conto della nuova definizione dell'area di consolidamento 2017, introdotta dal D.M. 11/08/2017 di modifica del principio contabile:

<b>Organismo</b>	<b>% di part.ne</b>	<b>Rientra nell'area di consolidamento motivazioni</b>	<b>Non rientra nell'area di consolidamento motivazioni</b>
ASET S.P.A.	0,080%	Non rispetta il requisito della rilevanza, tuttavia si tratta di una società <i>in house</i> titolare di affidamento diretto del Servizio raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Pergola, a prescindere dalla quota di partecipazione.	
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	0,470%		Irrelevanza
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP	0,120%		Irrelevanza

Con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 27/12/2017 è stato, pertanto, individuato per l'anno 2017 il "gruppo amministrazione pubblica (GAP)" comprendente gli enti, gli organismi strumentali e le società controllate o partecipate del Comune di Pergola (elenco A). Con la stessa deliberazione sono stati individuati per il 2017 gli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato (elenco B) ed approvati i due elenchi previsti dall'allegato A/4 del D.Lgs 118/2011.

Nello specifico rientrano del perimetro di consolidamento i seguenti enti di cui all'elenco B):

<b>elenco A)</b>	<b>elenco B)</b>
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)	ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ, COMPONENTI DEL GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO  (c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO)
ASET S.P.A. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	ASET S.P.A.
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP	

Con l'atto di fusione, a cura del notaio Dott. Dario Colangeli (atto notarile rep. 6482 racc. 5559), si è perfezionata, in data 23/03/2017, la fusione per incorporazione di ASET HOLDING S.p.A. in ASET S.p.A., per cui risulta che il Comune di Pergola ha ora una quota di partecipazione in ASET S.p.A. del 0,070%.

Principali caratteristiche dell'Ente da consolidare:

Denominazione	Indirizzo  sito WEB	%  Partec.	Funzioni attribuite e  attività svolte	Scadenza  impegno	Oneri  per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ASET S.P.A.		0,070	Gestione Servizio raccolta e smaltimento rifiuti		0,00	4.434.949,00	3.304.221,00	2.591.575,59

### **NOTA INTEGRATIVA**

Metodologia di consolidamento.

Per la redazione del bilancio consolidato, la metodologia adottata, con cui gli elementi economici/patrimoniali sono integrati, considera le quote di partecipazione ed il grado di controllo che

il comune esercita nei confronti di ciascun ente o azienda partecipata, in particolare ai sensi dell'art. 4.4 dell'allegato A/4 al D.Lgs. 118/2011:

- per la Ditta Aset S.p.A., con percentuale di partecipazione del 0,070%, si è fatto ricorso al metodo proporzionale, che prevede che gli elementi economici patrimoniali sono sommati a quelli del bilancio comunale in ragione della quota di partecipazione;

### **Procedura di consolidamento.**

l'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel principio contabile dell'art. 4 dell'allegato A/4 al D.lgs. 118/2011, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. La procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità. Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere, pertanto, soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati. Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'Ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del

Gruppo come unica entità. A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;

2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;

3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;

4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni;

5) considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;

6) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

#### **Criteri di valutazione applicati.**

Criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvati con il D.Lgs. 118/2011. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La società Aset S.p.A. è una società *in house*, a totale partecipazione pubblica, titolare di affidamento diretto del

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Pergola, dove il medesimo partecipa con una quota pari al 0,070%.

Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo le regole civilistiche, e per la redazione del bilancio consolidato è stato adottato la metodologia del consolidamento proporzionale, ossia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.1 dell'allegato n.4/4 al D.lgs. 118/2011, le voci dei singoli valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali sono stati aggregati in ragione della quota di partecipazione.

#### **Criteri di valutazione adottati.**

Le Immobilizzazioni Immateriali. Il criterio di valutazione adottato per tali immobilizzazioni è stato quello del costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti, stesso criterio di valutazione adottati dal comune per la valutazione delle immobilizzazioni di recente acquisizione.

Immobilizzazioni Materiali. Sono state valutate con il criterio del costo di acquisto rettificato dal fondo ammortamento in maniera identica sia per Aset S.p.A. che per il Comune.

Immobilizzazioni finanziarie. Aset S.p.A. ha rilevato immobilizzazioni finanziarie per € 1.325.549,00.

Disponibilità liquide. Sono iscritte a bilancio al loro valore nominale sia per il Comune che per Aset S.p.A..

Crediti. Per entrambi, i valori sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi. Nel bilancio Aset S.p.A. si rileva un credito nei confronti del Comune per quote pregresse.

Debiti. Per entrambi sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale. Nel bilancio del Comune si rileva un debito nei confronti di Aset S.p.A. per quote pregresse.

Ratei e risconti. Per entrambi i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Costi e Ricavi. I costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

Quote di ammortamento. Aset S.p.A. applica le quote di ammortamento sulla base della durata utile del bene.

Il bilancio della società ASET S.p.A. ha registrato un utile pari ad € 4.434.949,00.

Non sono presenti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, e debiti assistiti da garanzie reali su beni inclusi nel consolidamento.

#### **Operazioni effettuate:**

Il consolidamento proporzionale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dell'entità economica a controllo congiunto siano consolidati nel bilancio dei partecipanti in modo proporzionale alla quota di partecipazione. È possibile sommare ogni singola voce dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati della partecipante con le quote, di sua spettanza, delle rispettive voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'entità sottoposta a controllo congiunto. Oppure il partecipante può esporre distintamente la sua quota di partecipazione negli elementi patrimoniali ed economici dell'entità economia sottoposta al controllo congiunto rispetto alle corrispondenti voci del bilancio consolidato.

Questo tipo di consolidamento presenta le seguenti implicazioni:

- le attività e le passività, così come i componenti positivi e negativi di reddito, della partecipata sono riportati pro-quota nel bilancio di gruppo sulla base della interessenza posseduta;
- i valori derivanti da rapporti infragruppo sono, a loro volta, eliminati in proporzione alla percentuale partecipativa detenuta;
- la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto;
- non è rappresentata nello Stato Patrimoniale la quota di patrimonio di pertinenza di terzi né quella "Utile di terzi" nel conto economico.

Nel bilancio comunale:

- Dall'attivo patrimoniale è stata eliminata, pro-quota, la somma di 921.939,78, quale credito pregresso nei confronti di Aset S.p.A. per la gestione del Servizio raccolta e smaltimento rifiuti.
- Nel passivo patrimoniale è stata eliminata, pro-quota, la somma di € 761.114,03, quale debito pregresso nei confronti di Aset S.p.A. per la gestione del Servizio raccolta e smaltimento rifiuti.
- Nell'attivo patrimoniale dalla posta partecipazioni è stata eliminata la quota di partecipazione nella società Aset S.p.A., pari ad € 6.061,88.
- Tutte somme del bilancio Aset S.p.A. sono state inserite e aggregate al bilancio consolidato in ragione della quota di partecipazione.

Pergola, lì 08/09/2018